



Unione Nazionale Cooperative Italiane



Rassegna Stampa

del

18 febbraio 2026

Donne, giovani e Zes: arriva la proroga degli incentivi alle assunzioni

Milleproroghe. Decontribuzione per neo lavoratrici fino al 31 dicembre Per gli under 35 e i nuovi impieghi al Sud bonus al 70% e fino al 30 aprile Nelle aree di crisi complessa possibile la mobilità in deroga per tutto l'anno

Marco Mobili Claudio Tucci



Arriva la proroga degli incentivi alle assunzioni per donne, giovani, Zes, annunciata nei giorni scorsi dal ministro del Lavoro, Marina Calderone. Per giovani e Zes si va avanti fino al 30 aprile, per le donne la proroga arriva al 31 dicembre.

La novità è contenuta in un emendamento al decreto Milleproroghe, riformulato dal governo con il via libera dei ministeri di Economia e Lavoro, pronto per essere depositato. Sul decreto Milleproroghe i lavori riprenderanno tra oggi e domani; il testo è atteso in Aula a Montecitorio venerdì mattina con la discussione generale. Da quanto si apprende, il Governo dovrebbe porre la fiducia, da votare lunedì (il testo dovrà poi essere inviato al Senato per essere convertito in legge entro il 1° marzo).

Rinviando alle schede e agli altri articoli in queste due pagine con tutte le principali novità in arrivo, in questa sede approfondiamo il nuovo “pacchetto lavoro”. Per i giovani, in base al decreto Coesione, l’esonero dal versamento dei contributi è del 100% per 24 mesi nel limite di 500 euro mensili (650 euro nella Zes, che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), e vale per le assunzioni di under 35 mai occupati a tempo indeterminato (trasformazioni incluse). Con il nuovo emendamento si agevolano anche le assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026; l’incentivo è però del 70 per cento. Si sale al 100% (come previsto ab origine) qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (calcolato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nell’arco dei 12 mesi precedenti). Non solo. L’incentivo

per le assunzioni di giovani nella Zes Mezzogiorno vale, sempre dopo il 31 dicembre 2025, per gli inserimenti anche nelle regioni Marche e Umbria.

Per le assunzioni nella Zes Unica Mezzogiorno, sempre in base al decreto Coesione, l'esonero è totale per 24 mesi fino a 650 euro mensili. Con la nuova norma si spostano le lancette della misura al 30 aprile 2026; e anche qui l'esonero è del 70%, che sale al 100% in caso di assunzioni che comportino un incremento occupazionale.

Per quanto riguarda le donne svantaggiate (donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, oppure da almeno 6 mesi in Zes unica o, ancora, svantaggiate per svolgere professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità di genere) l'incentivo è totale, per 24 mesi e fino a 650 euro al mese. In questo caso, l'emendamento lo proroga fino a fine anno.

Un'altra novità riguarda gli ammortizzatori sociali. Con un altro emendamento al decreto Milleproroghe, depositato ieri, si proroga, anche nel 2026, la possibilità di utilizzare il trattamento di mobilità in deroga (fino a un massimo di 12 mesi) a tutela dei lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa (a condizione siano applicate misure di politica attiva). La norma, che interviene sulla manovra 2026, consente di utilizzare anche per questa finalità (quindi non solo per la cigs, ma pure per la mobilità in deroga) i 100 milioni di euro già stanziati dalla legge di bilancio per favorire il completamento dei piani di recupero occupazionale proprio nelle aree di crisi industriale complessa.

«Una misura molto attesa dai lavoratori, in particolar modo nelle aree svantaggiate o colpite da crisi industriali - ha sottolineato il ministro del Lavoro, Marina Calderone - che conferma l'attenzione nel sostenere il mondo del lavoro, mettendo al centro persone e territori. La mobilità in deroga non è solo un sostegno economico, ma un presidio di dignità e coesione sociale nei territori più esposti alle crisi produttive, che ci obbliga a sostenere le opportunità di rilancio industriale e occupazionale».

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (Fdi) che parla di «misura quanto mai opportuna perché consente di accompagnare le imprese nei percorsi di riorganizzazione o, nei casi più difficili, di cessazione dell'attività, senza scaricare i costi sociali sulle famiglie. Si colma una lacuna che rischiava di penalizzare 10.000 lavoratori su scala nazionale». Soddisfatto anche il sindacato: «Bene l'emendamento che recupera la norma sulla mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale - ha detto il segretario confederale della Cisl, Mattia Pirulli -. Si garantisce sostegno al reddito in territori colpiti da crisi industriali profonde evitando vuoti di protezione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI EMENDAMENTI

1

Previdenza

Proroga di un anno sul fronte
dell'accertamento sanitario

Slitta di un anno la scadenza delle norme di semplificazione introdotte dal decreto legislativo 62/2024 sul fronte dell'accertamento sanitario. Le modifiche proposte con un emendamento dei relatori, intervengono sull'articolo 33 e sull'articolo 33-bis, spostando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 i termini di applicazione di due misure chiave. La prima riguarda le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute alle persone con patologie oncologiche. La seconda tocca la semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per invalidità e inabilità. In entrambi i casi c'è il prolungamento di dodici mesi l'assetto procedurale introdotto dal decreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2

PROFESSIONISTI

Albo educatori e pedagogisti:
termine a marzo 2027

Slitta dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027 il termine entro cui è possibile presentare domanda di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. A prevederlo è un emendamento dei relatori. Il termine è quello della legge sulle disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Il commissario scelto tra i magistrati in servizio per la formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici avrà poi 90 giorni di tempo dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto per indire l'elezione dei presidenti e l'istituzione degli ordini regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

4

Balneari

Bagnini: anche nel 2026 stop all'obbligo della maggiore età

Anche per la prossima stagione estiva, i bagnini potranno essere minorenni. «Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti» viene sospesa anche per il 2026 la norma - messa a punto per la prima volta nel 2017 ma mai applicata - che prevede la maggiore età per il personale di salvataggio sulle spiagge. La proroga consente già ai sedicenni di ottenere il brevetto per lavorare. Un tentativo era già stato

fatto con il decreto Commissari, approvato pochi giorni fa in Consiglio dei ministri ma senza la deroga per i bagnini minorenni. Lo stesso articolo interviene sulle scuole nautiche, concedendo agli operatori fino al 31 ottobre 2027 per adeguarsi alle nuove regole del settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

5

Editoria

Sconti postali: dote da 30 milioni

l'anno fino al 31 dicembre 2031

Proroga lunga per gli sconti postali all'editoria tra gli emendamenti tra i riformulati. Il rimborso delle riduzioni applicate alle tariffe di spedizione dei prodotti editoriali – misura introdotta dal Dl 244/2016 – viene confermato e rifinanziato dal 1° maggio 2026 fino al 31 dicembre 2031. La dote è fissata in un tetto di 30 milioni di euro l'anno, pescati dal Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, capitolo in capo alla presidenza del Consiglio. La norma non riduce la quota attribuita al ministero delle Imprese e del Made in Italy: le risorse restano quindi “separate” rispetto alla dotazione di competenza del dicastero. L'efficacia della proroga è subordinata all'autorizzazione della Commissione Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edilizia, permessi allungati Un anno in più per i cantieri

Giuseppe Latour



Un anno in più per avviare e chiudere i lavori. Allungando, ancora una volta, il regime di favore introdotto nel 2022 dal decreto n. 21, dedicato alla crisi in Ucraina. Quel meccanismo puntava a tutelare e compensare le imprese di costruzioni, esposte agli aumenti dei prezzi dei materiali e alla scarsità dei loro approvvigionamenti, con i relativi impatti negativi in termini economici. Dopo diversi rinvii, nel corso degli anni, il regime speciale per i titoli edilizi è ora oggetto di un nuovo allungamento con la legge di conversione dell'ultimo decreto Milleproroghe.

La norma, sin dal suo varo, si applica a permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni ambientali in generale, oltre che alle convenzioni di lottizzazione. È pensata, insomma, per le operazioni edilizie più importanti e dal maggiore peso economico, non per le piccole ristrutturazioni minori. A questo proposito bisogna ricordare che tutti i titoli edilizi hanno un arco temporale predeterminato, fissato dal Dpr n. 380/2001, il Testo unico edilizia. Per i permessi di costruire, ad esempio, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, mentre per la chiusura del cantiere non si può andare oltre i tre anni dall'inizio dei lavori.

Nella sua prima versione il decreto prorogava di un anno il termine di avvio e chiusura lavori per tutti i titoli formati entro la fine del 2022. Dando così più tempo alle imprese per completare le loro operazioni. Il Milleproroghe 2023 ha allungato questo termine a due anni, applicandolo ai titoli nati entro la fine del 2023. Il decreto Energia di inizio 2024 ha, ancora una volta, rivisto la disciplina, portando l'ultrattività a 30 mesi per tutti i titoli formati entro il 30 giugno 2024. A fine 2024, poi, il Milleproroghe è intervenuto ancora, per allungare a 36 mesi la vita dei titoli formati entro fine 2024.

Veniamo, così, all'ultima modifica, appena votata presso le commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera all'interno del Milleproroghe. Questa include anzitutto nel regime speciale tutti i titoli emessi nel corso del 2025, spostando il termine in avanti di dodici mesi, al 31 dicembre dell'anno appena trascorso. Anche questi permessi di

costruire, queste Scia e queste autorizzazioni paesaggistiche potranno avere una vita più lunga. Ma non solo: il periodo di ultrattività viene portato da 36 a 48 mesi, quattro anni in più rispetto ai limiti originari di apertura e completamento dei cantieri.

Riepilogando la novità, allora, questo tempo extra di 48 mesi riguarderà i termini di avvio e chiusura lavori dei permessi di costruire rilasciati o formati entro la fine del 2025, «purché - dice la legge - i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici». Questo regime speciale per i titoli, oggetto dell'ennesima proroga, vale anche per le Scia, per le autorizzazioni paesaggistiche e per le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali «comunque denominate». Tempi più lunghi anche per le convenzioni di lottizzazione (cioè i contratti tra Comuni e privati per definire i dettagli di urbanizzazione di una determinata area) e per i piani attuativi collegati a queste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sud, la fuga di competenze costa fino a 7,9 miliardi

Report Svimez-Save the Children . Dal 2002 quasi 350mila laureati under 35 si sono trasferiti al Centro-Nord. Gli italiani che lavorano all'estero guadagnano 650 euro al mese in più di chi resta

C.Fo.

ROMA

Una conferma con numeri ancora più eclatanti. La Svimez, l'associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, torna sul fenomeno della doppia migrazione - dal Sud verso il Centro-Nord e dal Sud verso l'estero - quantificando fino a 7,9 miliardi il costo per le regioni meridionali in termini di investimento formativo perduto e di risorse traslate fuori dal territorio. I dati sono contenuti nel report "Un Paese, due emigrazioni" presentato a Roma in collaborazione con Save the Children.

Competenze perdute

Dal 2002 al 2024 quasi 350mila laureati under 35 hanno lasciato il Mezzogiorno in direzione del Centro-Nord, per una perdita secca (al netto dei rientri) di 270 mila unità. Contemporaneamente la quota di laureati tra i migranti meridionali tra i 25 e i 34 anni è triplicata, passando dal 20% al 60 per cento. Sono stati invece oltre 63mila i laureati meridionali che si sono trasferiti all'estero con un differenza negativa di 45mila giovani.

Considerando solo l'ultimo anno del monitoraggio, il 2024, i trasferimenti verso il Centro-Nord sono stati 23mila, quelli verso l'estero circa 8mila. In un anno la perdita netta, sommando migrazioni interne ed estere, ammonta a 24mila unità. La quota femminile è particolarmente rilevante: dal 2002 sono emigrate 195mila donne laureate dal Sud al Centro-Nord, 42mila in più degli uomini. Un'altra caratteristica del fenomeno è la tendenza ad anticipare la partenza già al momento dell'avvio degli studi universitari: nell'anno accademico 2024/2025 quasi 70 mila studenti meridionali - su circa 521 mila - studiano in un ateneo del Centro-Nord (oltre il 13% del totale, con picchi del 21% nelle discipline STEM).

Il costo

Tutto questo, osserva la Svimez, ha un costo quantificabile in termini di investimenti per l'istruzione che sono stati fatti dalle regioni del Mezzogiorno ma di cui in ultima istanza beneficiano altre regioni e altri mercati del lavoro. La stima è di 6,8 miliardi di euro per la mobilità interna dei giovani laureati dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord e di 1,1 miliardi per l'emigrazione all'estero. Per un computo totale di 7,9 miliardi. Il Centro-Nord registra invece una perdita superiore ai 3 miliardi di euro l'anno per l'emigrazione all'estero dei suoi profili più qualificati (21mila quelli che si sono trasferiti all'estero nel 2024, il doppio rispetto al 2019).

I salari

Uno dei motivi più evidenti di questi flussi in crescita dal Sud è il differenziale dei salari. A tre anni dal conseguimento del titolo, i laureati italiani che lavorano all'estero guadagnano tra 613 e 650 euro netti in più al mese rispetto a chi resta in Italia. Nel confronto interno, invece, il Mezzogiorno registra la retribuzione media più bassa (1.579 euro), contro i 1.735 euro del Nord-Ovest. Il differenziale retributivo tra una laureata del Mezzogiorno e un laureato del Nord-Ovest ammonta a circa 375 euro mensili a favore di quest'ultimo (1.862 contro 1.487 euro).

I possibili interventi

Il report si sofferma anche sugli over 75, con la stima di 184mila (quasi il doppio rispetto al 2002) anziani formalmente residenti al Sud che vivono stabilmente al Centro-Nord. L'ultima sezione sintetizza invece una serie di proposte per fermare l'emorragia di giovani qualificati. Tra le varie opzioni, la Svimez mette in luce un rafforzamento dell'incentivo all'iscrizione degli studenti meridionali negli atenei del Mezzogiorno e l'estensione, in forma temporanea e selettiva, delle agevolazioni fiscali previste per il rientro dei cervelli dall'estero anche alle assunzioni di giovani laureati nei territori d'origine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo portale Inps per la famiglia: 300 servizi in un unico sito

Mariolina Sesto

Un unico spazio digitale per l'accesso a 40 servizi integrati per la famiglia e i genitori e a circa 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni. Il nuovo portale Inps per la genitorialità presentato alla presenza del presidente dell'istituto Gabriele Fava e la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, mira a trasformare l'accesso a bonus, congedi e sussidi in un'esperienza priva di ostacoli burocratici. «Oggi presentiamo una novità concreta per la famiglie - ha spiegato Fava -. Il futuro del Paese si costruisce con infrastrutture stabili, con servizi affidabili, con decisioni che riducono le distanze tra Stato e cittadini».

La Home Page del portale presenta i principali servizi Inps per la famiglia, evidenziando anche quelli già attivi. La piattaforma è organizzata in sette sezioni: servizi Inps personalizzati, Diventare genitori, Crescita bambina/bambino, Disabilità, Centri per la famiglia, Servizi di Prossimità (Vicino a te). Al portale si accede con Spid o CIE e l'esperienza di navigazione si articola in percorsi intuitivi, con interfacce grafiche chiare e contenuti multimediali. Il portale «non introduce nuove prestazioni - ha detto Fava -, non modifica la normativa, non è una misura finanziaria aggiuntiva, ma una scelta strutturale di semplificazione, per ricondurre prestazioni oggi sparse in un unico accesso, in un solo clic».

Tra i servizi presenti nel Portale c'è Isee, Assegno Unico Universale, bonus nuovi nati, bonus asilo nido, nuovo bonus mamme, bonus sociali, congedi parentali (maternità e paternità), Indennità per congedi, Carta "Dedicata a te", Carta europea della disabilità, Reddito di libertà, ADI, Bonus donne, Lavoratori domestici, Libretto di famiglia, Centri per le famiglie, prestazioni per figli con disabilità.

«È particolarmente significativo che il portale sia stato costruito attorno agli eventi della vita, quindi in modo non burocratico ma basato sui bisogni reali delle persone e delle famiglie - ha fatto notare la ministra Roccella -. L'accesso ai servizi parte da ciò che accade lungo il percorso di vita, evitando di dover cercare di volta in volta il singolo intervento e permettendo invece di trovare, in modo integrato, le risposte legate ai propri bisogni. Il sistema sarà naturalmente aggiornato e migliorato nel tempo. Si parte già da una base articolata, solida e ben costruita, ma è previsto un dialogo costante con gli utenti, così da aggiornare i dati e migliorare progressivamente sia i servizi offerti sia le modalità di accesso», ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pnrr, incognita scadenze nazionali: enti e imprese in pressing per azzerarle

Gianni Trovati

ROMA

Il calendario del Pnrr inizia a sfogliare le proprie ultime pagine, e le scadenze cominciano a sollevare incognite serie: incognite spesso interpretative, però, nate da incroci sfortunati fra milestones e target del Piano e termini domestici, spesso introdotti da decreti ministeriali o addirittura da convenzioni e atti d'obbligo nel tentativo di blindare l'esecuzione degli investimenti. A contare davvero per i finanziamenti di Next Generation Eu sono solo le prime; ma soggetti attuatori e imprese vedono ovviamente anche le seconde, con il risultato che firme e contratti si interrogano sulle ricadute di un eventuale sfioramento delle scadenze italiane, con il risultato paradossale per cui norme e vincoli pensati per garantire le opere finiscono per metterle a rischio.

La questione è nota anche a Palazzo Chigi, dove da tempo si è lavorato all'ipotesi di una circolare per evidenziare i punti decisivi per mettere in sicurezza gli obiettivi concordati con Bruxelles, sui quali si decide la sorte dei finanziamenti.

Perché gli assegni europei dipendono dal rispetto di milestones e target e non dal completamento del 100% dei lavori di ogni linea progettuale, dal momento che spesso le due grandezze non coincidono in quanto sui principali filoni di intervento ci si è lasciati un cuscinetto di sicurezza nella consapevolezza che qua e là qualche intoppo è fisiologico. Tra i chiarimenti attesi, poi, c'è il fatto che le scadenze introdotte a livello domestico, in sé, non incidono sul rispetto degli obiettivi comunitari.

Le istruzioni ministeriali, attese anche perché evocate negli incontri delle scorse settimane anche in Cabina di Regia, finora però non si sono materializzate. E l'incertezza cresce, in misura proporzionale al fatto che in particolare l'ultima rata del Pnrr, quella legata agli obiettivi finali da raggiungere entro giugno, conta 159 scadenze, il triplo rispetto alla media delle rate precedenti.

I chiarimenti ufficiali da Palazzo Chigi servono soprattutto alle imprese, a partire da quelle dell'edilizia impegnate nelle opere pubbliche del Pnrr, e ai soggetti attuatori, dove i funzionari chiedono certezze prima di portare avanti le pratiche. Molti settori investono gli enti locali, dai Programmi innovativi per la qualità dell'abitare (Pinqua) agli investimenti nell'edilizia scolastica, ma il nodo è trasversale a molti capitoli del Pnrr: e attende risposte che per ora non arrivano, mentre il tempo comincia a stringere davvero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neolaureati, in Italia salari dietro i big d'Europa

Il confronto. Buste paga d'ingresso a quota 32mila euro: lontani dai 57mila della Germania. Fermi anche gli aumenti: solo +7% rispetto al 2022

Cristina Casadei

«Alla fine la questione è veramente semplice: bisogna mettere mano al portafoglio e fare un investimento corale sulla retribuzione fissa di ingresso dei neolaureati, alle prime esperienze professionali. Non c'è scorciatoia, in Italia vanno alzati i salari, abbiamo una fascia di ingresso che interessa i primi 2, 3 anni in azienda molto più bassa della media europea». Marco Morelli è un manager di lungo corso che parla da un osservatorio molto ricco di dati, quello di amministratore delegato di Mercer Italia, la multinazionale che fa parte di Marsh e ha tra i suoi focus la strategia sul capitale umano. «Non dico di guardare alla Svizzera dove si sfiorano i 90mila euro, ma i 32mila euro lordi di ingresso dei neolaureati italiani sono troppo distanti dai 57.500 della Germania, dai quasi 57mila dell'Austria, o dai 47.500 dell'Olanda e questo riduce l'attrattività del nostro Paese. Poi è vero che tante aziende mettono in atto virtuose politiche di welfare e percorsi di crescita delle persone, ma questo non basta per attirare i talenti più giovani. Dobbiamo accettare il fatto che le retribuzioni vanno alzate e portate sopra la soglia di 40mila euro lordi. Poi senz'altro i benefit e il welfare sono importanti, ma le grandi città e alcune aree del Paese sono molto costose e pongono un tema di costo della vita, tant'è che si dovrebbe tornare a ragionare anche di differenziali a seconda delle diverse aree geografiche. Lo stesso stipendio a Palermo e a Taranto non regge lo stesso potere di acquisto a Milano o a Roma. Non possiamo dimenticare che l'Italia è un Paese che ha un potere di acquisto molto diverso a seconda dei territori. Le prime esperienze dei neolaureati, di chi ha meno di 30 anni devono contemplare l'importanza dell'esperienza professionale ma anche la necessità di sostenere il loro tenore di vita. Il livello medio italiano che oggi si attesta a 32mila euro è troppo basso, va alzato almeno del 25-30%».

Il report di Mercer, contenuto nella Total remuneration survey, ha coinvolto 735 aziende che sono presenti in Italia, per un totale di circa 270.000 osservazioni retributive. Il campione è rappresentativo di imprese di medie e grandi dimensioni, con in media un fatturato di 830 milioni di euro e circa 1.430 dipendenti. Se prendiamo i settori, quello che paga meglio è il Life Science, con una retribuzione di ingresso media di 34mila euro, superiore del 6,25% alla media nazionale. Seguono la manifattura (33.525 euro), i beni di largo consumo (32.950 euro), l'high tech (32.825 euro) e l'energia (32.250 euro). I servizi non finanziari restano invece il settore meno competitivo, con una retribuzione di ingresso pari a 28.400 euro, circa l'11% in meno della media.

Analizzando lo storico dei dati, va detto che in Italia si osserva un'evoluzione delle retribuzioni di ingresso dei neolaureati a partire però da un livello molto più basso e non

con la stessa rapidità di altri Paesi. Nel nostro Paese, secondo i dati rilevati da Mercer, parliamo di un livello di ingresso che nel 2022 era di 30mila euro e nel 2025 è salito a 32mila, con un aumento del 7%.

Tra i Paesi rilevati nell'analisi, peggio dell'Italia, in valori assoluti, ma non in percentuali di crescita, fanno la Polonia, passata da 14.710 a 22.675 (+50% in euro e +41% in valuta locale) e la Spagna, passata da 27.500 euro a 31.845 (+16%). Nel Regno Unito l'aumento 2022-2025 è stato del 10%, da 34.501 a 38.144 euro, in Francia del 5%, da 36.950 a 38.750 euro, in Belgio del 6%, da 44.550 a 47.144 euro, in Olanda del 10%, da 43 a 47.500 euro, in Austria del 23% da 46.214 a 56.950 euro, in Germania del 10% da 52.229 a 57.534 euro e infine in Svizzera l'aumento è stato del 15% da 77.328 a 89.291 euro (+5% in valuta locale).

Nel confronto con l'Europa, insomma, l'Italia resta ancora poco competitiva. I neolaureati italiani si collocano nella parte bassa della classifica, davanti solo a Spagna e Polonia, che peraltro recentemente hanno cominciato ad accelerare. Non solo: dalla survey emerge come solo il 16% delle aziende italiane dichiara di avere una politica specifica e strutturata dedicata ai neolaureati, e appena il 36% offre percorsi di carriera formalizzati. Meno della metà, inoltre, investe in programmi di formazione professionale o di istruzione. Morelli evidenzia che «oltre ad avere livelli salariali di ingresso più bassi, l'Italia è anche un Paese dove la crescita retributiva è molto lenta. Il gap si riduce solo nel momento in cui si arriva alle posizioni apicali dove c'è un sostanziale allineamento con le principali economie europee. Il problema quindi è sulla parte più bassa e sul suo attraversamento».

Cosa fare? Per Morelli innanzitutto bisognerebbe «provare ad adottare politiche di detassazione degli stipendi: il cuneo fiscale in Italia è molto elevato e ricade sulle imprese. Ridurlo potrebbe facilitare l'innalzamento dei livelli retributivi. Inoltre i benefit andrebbero detassati senza fissare soglie come accade oggi: questo potrebbe portare a contratti integrativi più generosi. A questo proposito andrebbero incentivate nella contrattazione di secondo livello politiche di pay for skill, immaginando di remunerare le competenze aggiuntive acquisite dal lavoratore. Infine resta da declinare la Pay Transparency che è una grande occasione per avere retribuzioni più eque». Con l'arrivo delle normative europee, però, avverte Morelli, trattenere e attrarre i giovani potrebbe diventare più difficile. Per questo è ancora più importante intervenire su tutto il perimetro del Total Reward, dai percorsi di carriera alla formazione continua, in modo da valorizzare al meglio il capitale umano fin dall'ingresso nel mondo del lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pnrr, pioggia di ritocchi al decreto che oggi torna in Cdm per l'ok definitivo

Giovanni Parente Gianni Trovati

ROMA

Il testo del decreto Pnrr, che torna oggi in consiglio dei ministri per il via libera definitivo, mostra i segni del fitto lavoro sulle coperture portato avanti dalla Ragioneria generale dello Stato nei 20 giorni trascorsi dal primo passaggio del provvedimento a Palazzo Chigi.

Nella sua versione finale non ci sono stravolgimenti rispetto al primo testo, ma si incontrano un'infinità di ritocchi alle cifre prospettate dalle prime bozze: incidono le revisioni alle dotazioni organiche dei ministeri, il rafforzamento di qualche struttura di missione e così via. Circa 60 milioni di euro in più in tre anni vanno alla riorganizzazione dei Vigili del Fuoco, mentre sale da 150 a 200 euro, trasformandosi da rimborso spese a indennità, la somma riconosciuta ai magistrati ausiliari per ogni procedimento definito.

Non cambiano invece le caratteristiche portanti del decreto, che nasce per disciplinare l'ultima rimodulazione straordinaria del Pnrr, ma contiene anche il ricco pacchetto semplificazioni studiato al ministero per la Pa di Paolo Zangrillo, con la conferma strutturale della conferenza dei servizi rapida (30 giorni per le risposte, 45 nel caso di tutela ambientale e della salute, e norma anti veti), la carta d'identità senza scadenza per gli over 70 e la tessera elettorale digitale. Confermata anche l'assenza più grave del decreto: continua infatti a mancare la «Rosco», la società per l'acquisto di treni da mettere a disposizione degli operatori per evitare barriere alla concorrenza. Concordata con la Ue, è legata a un obiettivo da 1,2 miliardi, ora a rischio se non si chiederà a Bruxelles un'ennesima rimodulazione del Piano nei quattro mesi e mezzo che mancano alla scadenza finale.

Tra le conferme c'è poi l'addio all'obbligo delle ricevute del Pos. La versione del testo che approda in Cdm lascia spazio alla chance di fare a meno di conservare il documento cartaceo che attesta il pagamento elettronico. Sarà possibile utilizzare le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari. Quindi estratti conto (anche dematerializzati) o notifiche dei movimenti in uscita potranno sostituire lo scontrino rilasciato dai terminali utilizzati per pagamenti con carta di credito, debito, prepagate o App per i pagamenti virtuale.

L'importante, però, è che comunicazioni o documentazione di banche e intermediari contengano le informazioni relative alle singole operazioni effettuate e che siano conservati in modo da garantire la presentazione in caso di eventuali richieste dell'amministrazione finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Maltempo, per l'emergenza il decreto punta a 1 miliardo

Sud. In Consiglio dei ministri anche la delibera che stanZIA 400 milioni. Fino al 30 aprile alt a tasse e contributi. Niscemi: 150 milioni e Ciciliano commissario. Fissati i requisiti per i periti catastrofali

Flavia Landolfi Manuela Perrone

Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto legge per l'emergenza maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Un testo che prova a definire una prima cornice finanziaria e operativa per i ristori dei danni provocati a gennaio dal ciclone Harry, con un capitolo speciale dedicato a Niscemi, come anticipato lunedì sul posto dalla premier Giorgia Meloni: 150 milioni di euro per la città messa a dura prova dalla frana e la nomina a commissario straordinario del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, chiamato a gestire demolizioni, messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico.

Nasce dunque una struttura parallela, con poteri rafforzati, per accelerare interventi che altrimenti rischierebbero di impantanarsi tra procedure e competenze incrociate. A rafforzare il pacchetto, una delibera della presidenza del Consiglio che dal Fondo emergenze recupera altri 400 milioni: 200 milioni nel 2026 e altri 200 nel 2027. Risorse destinate a sostenere la fase più immediata della crisi e a coprire i primi interventi sui territori, mentre si completa con le Regioni e i tecnici la ricognizione dei danni. Il punto di caduta potrebbe avvicinarsi al miliardo di euro ma le risorse vanno ancora scovate.

Nel provvedimento, che Il Sole 24 Ore ha potuto visionare e che è ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, c'è l'attesa sospensione dei termini per i versamenti tributari e contributivi, che dovrebbe però fermarsi al 30 aprile prossimo (e non al 30 maggio come ipotizzato la scorsa settimana) e includere l'alt ai premi per l'assicuratore obbligatoria. Il recupero, in una sola soluzione, sarebbe previsto entro il 10 ottobre «senza applicazione di sanzioni e interessi».

Il provvedimento riconosce, inoltre, ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi gli agricoltori, impossibilitati a svolgere la loro attività un'integrazione al reddito fino all'80% della retribuzione erogata dall'Inps, per un massimo di 90 giornate (che scendono a 15 nel caso di impossibilità di recarsi al lavoro) ed entro il limite temporale del 31 maggio. Il ricorso all'ammortizzatore sarà vincolato all'esistenza di «condizioni adeguatamente documentate», anche mediante dichiarazione sostitutiva, che attestino il legame tra la mancata prestazione e l'evento calamitoso. Il tetto di spesa è fissato nella bozza a 37,6 milioni per il 2026. Per gli autonomi il testo prevede una indennità una tantum «pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di euro 3mila». In questo caso, lo stanziamento ipotizzato sarebbe di 102,3 milioni.

Per le imprese, lo schema di Dl congela dal 18 gennaio fino al 31 marzo i versamenti per le Camere di commercio e gli adempimenti contabili e societari e fino al 30 aprile «tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa». Le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura potranno accedere agli aiuti disegnati dal Dlgs 102/2004 per un totale di 120 milioni; le imprese turistiche, invece, potranno contare su 5 milioni.

Oltre a potenziare la Protezione civile, la bozza dedica poi un intero capo a Niscemi, nominando Ciciliano fino al 31 dicembre 2027 «commissario straordinario per l'area» e destinando 150 milioni quest'anno a un ventaglio di interventi, da adottare d'intesa con la Regione Siciliana e sentito il sindaco, che vanno dalla demolizione degli edifici pubblici e privati alla definizione di programmi per la prevenzione strutturale e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Poteri sostitutivi potranno essere esercitati nei confronti degli enti locali inadempienti. Sarà il commissario a definire i contributi per la delocalizzazione. Insieme con i sostegni già annunciati dal ministro per le Imprese, Adolfo Urso, dovrebbe arrivare una novità per «assicurare la qualificazione professionale nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali» derivanti ai beni immobili assicurati da alluvione, inondazione ed esondazione, sisma, frana, attività vulcanica ivi inclusi le eruzioni, maremoto, mareggiata, tornado o tromba d'aria». Viene istituito presso Consap il ruolo degli «esperti assicurativi catastrofali» come previsto dalla legge quadro sulla ricostruzione. Le norme dettagliano i requisiti, compreso il superamento di una prova di idoneità, e le incompatibilità. C'è spazio, infine, anche per un allargamento delle maglie per i contributi privati rispetto al decreto alluvioni del 2023 (Dl 61) e per un articolo sull'anno giubilare di San Francesco, che affida sempre a Ciciliano l'organizzazione e la gestione delle attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Società veicolo con club deal non rischia l'abuso del diritto

Alessandro Germani

La variabile fiscale è spesso in grado di condizionare gli aspetti finanziari, dovendosi valutare quando il legislatore con una misura cerca di agevolare un determinato fenomeno o, in alternativa, di disincentivarlo. La norma che limita la dividend exemption e la Pex per le partecipazioni minoritarie (che rappresentano una soglia del capitale non inferiore al 5% o in alternativa un valore fiscale non inferiore a euro 500 mila) ha visto sollevare molte critiche ed è stata fortemente disinnescata nella sua versione finale, come gli effetti di gettito previsto dimostrano.

Anche in questa versione, tuttavia, ci sono determinate situazioni che potenzialmente sono colpite dalla disposizione, che al di sotto delle nuove soglie fissate determina la totale imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni. Ci si riferisce in particolare alla pratica dei club deal (si veda anche Il Sole 24 Ore del 3 novembre 2025).

Le operazioni di investimento

Si tratta di operazioni di investimento che generalmente sono fatte da imprenditori o comunque da persone fisiche abbienti che, affiancandosi a dei fondi di private equity, o come modalità alternativa a questi, effettuano degli investimenti in equity di aziende target. È evidente come in questo caso si tratti di partecipazioni che, come soglia di capitale o come valore assoluto, possono essere minoritarie e che quindi possono ben ricadere nella tagliola della nuova disposizione (prevista dai commi 51-55 dell'articolo 1 della legge 199/25).

Chiaramente la casistica è quella per cui l'investitore operi con un proprio schermo societario (tipicamente una holding) in quanto la stretta citata riguarda i soggetti che operano in regime di impresa. Nel senso che se l'investimento è operato su base personale, si rientra nella disciplina, invero non toccata, per cui dividendo e capital gain sono tassati ordinariamente al 26%.

L'ordine del giorno alla legge di bilancio 2026

Chiarito il quadro, non c'è dubbio che lo stesso legislatore è ben consapevole degli effetti che le proprie misure possono avere a livello di mercato, in particolar modo quello finanziario. Tanto è vero che con un ordine del giorno del 29 dicembre 2025 la Camera dei deputati si è occupata di questa questione (9/2750/168 Guerino Testa, deputato di FdI). Nell'ordine del giorno si rammenta come la misura in questione in origine avesse eliminato la dividend exemption (articolo 89 del Tuir) nel caso di partecipazioni al capitale inferiori al 10%. Poi con gli emendamenti parlamentari quella soglia è stata

dimezzata al 5% e come soglia alternativa è stata introdotta anche quella del valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

A corollario, è stata introdotta la considerazione per cui l'investimento in club deal, anziché essere fatto su singole società che potrebbero non integrare le condizioni per continuare a beneficiare della dividend exemption, potrebbe invece essere organizzato su un unico contenitore societario che raggruppi più partecipazioni e che consenta, cumulativamente, di integrare il 5% del capitale o un valore fiscale di 500 mila euro.

In tal caso, quindi, si continuerebbe a beneficiare della dividend exemption dell'investimento (e anche della participation exemption). L'ordine del giorno impegna il governo a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a chiarire, anche in via amministrativa, che le cosiddette operazioni di club deal realizzate mediante la costituzione di una società veicolo non costituiscono operazioni volte ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento e, pertanto, non costituiscono una fattispecie di abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).

La posizione sull'abuso di diritto

Ben venga l'eventuale presa di posizione, ma si ritiene che una condotta del genere non possa mai configurare abuso del diritto. Innanzi tutto, già la visione dell'atto di indirizzo dell'abuso del diritto del 27 febbraio 2025 (si veda Il Sole 24 Ore del 28 febbraio 2025) ha chiarito una volta per tutte la libertà del contribuente per le proprie scelte negoziali, comprese quelle che consentono un legittimo risparmio d'imposta.

A maggior ragione, si può dire, in situazioni del genere in cui ci sono tematiche di governance e di salvaguardia dell'investimento effettuato, che possono comunque suggerire di operare mediante un coinvestimento, che garantisce agli investitori del club deal maggiore voce. Ma anche la risposta 429 del 2 ottobre 2020 relativa al (previgente) regime dei conferimenti di minoranza qualificata (articolo 177 comma 2-bis del Tuir) aveva sdoganato la pratica di operazioni (di cessione) prodromiche atte a consentire il raggiungimento del realizzo controllato di tali conferimenti. Similmente, quindi, è auspicabile che le operazioni di club deal con veicoli ad hoc che raggruppino più imprenditori, che seguono altre finalità e appaiono del tutto meritevoli, non siano disturbate da tematiche di abuso del diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La detrazione Iva è possibile solo quando il cessionario entra in possesso della fattura

Benedetto Santacroce

Il possesso della fattura da parte del cessionario/committente determina solo il momento in cui il diritto a detrazione è esercitabile, ma lo stesso nasce sempre con l'esigibilità dell'imposta.

Questo principio espresso in modo chiaro dal tribunale dell'unione Europea l'11 febbraio scorso (causa T-689/24) può (e deve avere) degli effetti importanti nel sistema italiano sia per determinare le modalità di esercizio del diritto a cavallo d'anno, sia per la "vexata questio" dell'ammissibilità della presentazione della dichiarazione integrativa in caso di omessa registrazione dei corrispettivi.

Cosa dice il tribunale UE

Più in dettaglio la Corte, riprendendo anche precedenti pronunce, pone una particolare attenzione tra gli elementi di natura sostanziale che caratterizzano un'operazione Iva e gli elementi formali che pur se non assenti non possono incidere sui diritti fondamentali dell'imposta connessi alle singole operazioni.

Gli elementi sostanziali, il diritto a detrazione

Per elementi sostanziali la corte evidenzia che il diritto a detrazione sorge in capo a chi ha acquistato i beni/servizi in qualità di soggetto passivo, beni e servizi che saranno utilizzati a valle ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta e ceduti a monte da un altro soggetto d'imposta. In effetti il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l'operazione, così configurata diviene esigibile (o detta in base alla norma italiana quando l'operazione di considera effettuata).

Gli elementi formali, la fatturazione

A questi elementi di natura sostanziale seguono, con prevalente se non esclusivo fine di controllo, gli elementi formali quali la fatturazione, la contabilizzazione e la dichiarazione. Certamente, in base all'art. 178 della direttiva Iva, il soggetto che vuole esercitare il diritto a detrazione deve possedere una fattura redatta conformemente alle disposizioni unionali. La fattura, dunque fissa il momento in cui il cessionario/committente può esercitare concretamente il diritto attraverso la liquidazione.

La Corte sottolinea, però, che l'inosservanza delle condizioni formali alle quali sia possibile porre rimedio non è idonea di per sé a condizionare il funzionamento del sistema Iva.

Ulteriore principio fissato dalla Corte, per non gravare sul principio di neutralità con aggravio finanziario per il cliente, il diritto a detrazione deve coincidere, di norma, con il

momento (esigibilità dell'imposta) in cui l'operazione è stata gravata di Iva.

Da questi principi è chiaro, come sottolinea la Corte, che il diritto a detrazione sorge a prescindere dalla fattura, ma diviene esercitabile, con riferimento al periodo d'imposta in cui è sorto, solo quando il cessionario/committente dispone della fattura.

Ora nel caso considerato dalla Corte l'operazione è divenuta esigibile in un periodo d'imposta (ad esempio 2025) e la fattura è stata ricevuta dal cliente nel 2026, prima della presentazione della dichiarazione relativa al 2025.

Quando potrà essere detratta l'imposta

Quando potrà essere detratta l'imposta? Il cessionario cliente potrà detrarre l'imposta nel 2026 con riferimento al 2025 e quindi nella dichiarazione che presenterà nel 2026 relativamente al periodo d'imposta 2025.

Gli effetti della sentenza nell'ordinamento italiano

In primo luogo, con il principio espresso dalla Corte saltano le regole imposte per legge (Dpr 100/1998) e interpretate dalla circolare 1/E/2018, per le fatture relative ad un determinato anno, ma ricevute in uno successivo per le quali la detrazione deve essere effettuata con riferimento all'anno di ricevimento della fattura.

Il secondo luogo, sulla base sempre della sentenza e, in forza delle scelte operate dal nostro legislatore con la disciplina delle dichiarazioni integrative a favore potrebbe essere risolta anche la querelle sollevata dalla risposta 115/E/2025 con cui l'Agenzia ha negato la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per una fattura ricevuta e non tempestivamente registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è sorto il diritto a detrazione.

In effetti, la registrazione risulta un elemento formale non richiamato dalla Corte e sicuramente risolvibile a posteriori senza condizionare il funzionamento del sistema Iva.

In effetti, la registrazione, quale elemento di controllo, deve avvenire prima della liquidazione dell'imposta, ma non può mai costituire un elemento interdittivo del diritto a detrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX

Corruzione, le imprese sono il primo presidio della prevenzione

Riccardo Borsari

La presentazione dell'edizione 2025 del *Corruption Perceptions Index* di Transparency International, tenutasi il 10 febbraio 2026 a Roma, restituisce un dato di vulnerabilità dei sistemi anticorruzione che impone una riflessione sulla resilienza dei presidi e sulla qualità complessiva della governance pubblica e privata. Il Cpi è il principale indice comparativo della percezione della corruzione su scala globale – 182 paesi – attraverso un valore (zero) che esprime un elevato livello di corruzione, a 100, corrispondente a una situazione di integrità. Il punteggio deriva dalla combinazione di almeno tre fonti informative, selezionate tra 13 *survey* e *assessment* internazionali elaborati da istituzioni qualificate – tra cui la Banca mondiale, il World Economic Forum, per citarne alcuni – secondo una metodologia periodicamente sottoposta a revisione. Non si tratta di un mero indicatore reputazionale, bensì di uno strumento di misurazione – sofisticato seppure talora controverso – della fiducia istituzionale, fondato sulle valutazioni di esperti, in ragione della strutturale difficoltà di quantificare con metodi oggettivi un fenomeno che presenta una fisiologica dimensione di occultamento.

Nel 2025 l'Italia si colloca al 52° (53/100) in calo di un punto rispetto al 2024, anno che aveva segnato la prima inversione di tendenza, dopo il miglioramento avviato dal 2012. In un contesto europeo occidentale che registra una media di 64 punti e in cui 13 Paesi hanno visto un peggioramento nel corso dell'ultimo decennio, il dato italiano conferma la presenza di criticità strutturali persistenti. Rispetto alla panoramica del Cpi, alcuni dati paiono confermare questo quadro: secondo Libera, nel 2025 sono state avviate 96 inchieste in materia di corruzione, con 1.028 persone indagate, registrando un incremento del 100% e del 75% rispetto al 2024.

Nel dibattito seguito alla presentazione, da un lato, vi è chi ha sostenuto che scelte legislative interne, come l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, avrebbero ridotto l'efficacia dei presidi anticorruzione. Altri hanno sottolineato come, tuttavia, in ambito europeo, nel dicembre 2025 sia stata raggiunta un'intesa provvisoria sulla prima Direttiva Anticorruzione, finalizzata ad armonizzare le legislazioni penali e ridurre le disparità tra Paesi. Gli interventi del legislatore, pur importanti, potrebbero non risultare sufficienti a garantire la resilienza del sistema. Dalla tavola di confronto è emerso che, oltre alle pubbliche amministrazioni, anche le imprese dovrebbero essere protagoniste e promotrici della gestione attiva del rischio anticorruzione. Infatti, anche nell'ambito dell'attività d'impresa, il mancato governo del rischio corruttivo inciderebbe direttamente sull'ente sotto il profilo reputazionale, determinando pregiudizi significativi

e producendo ricadute negative in termini di investimenti, credibilità e competitività a livello internazionale.

La costruzione di modelli organizzativi adeguati e controlli effettivi, sostenuta da una catena di presidi coordinata tra amministratori, organi di controllo e *compliance manager*, costituisce quindi una leva strategica imprescindibile per la *governance* integrata del rischio corruzione.

In questa prospettiva, il quadro preventivo si articola su più livelli integrati. Il Dlgs 231/2001 – che ha incluso dall'origine, tra i reati-presupposto i delitti contro la Pa – e i Piani triennali di prevenzione della corruzione (Ptcp) forniscono i punti di partenza, seppure non esaustivi, per la responsabilizzazione degli enti, rispondendo alle stesse logiche di prevenzione e mirando ad esigenze analoghe. L'azione regolatrice di Anac, attraverso il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2026-2028, definisce strategie, obiettivi e strumenti per la gestione dei rischi, la trasparenza amministrativa e il controllo dei processi a elevata esposizione corruttiva.

Infine, i sistemi di *whistleblowing* (Dlgs 24/2023) rappresentano strumenti interni di rilevazione e intervento, capaci di individuare tempestivamente comportamenti illeciti, tutelare i segnalanti, trasformandosi da mera misura difensiva a leva di competitività e affidabilità organizzativa. In questo contesto di possibile fragilità, evidenziato, tra gli altri, dai dati offerti dal Cpi, e alla luce degli standard internazionali di trasparenza, le imprese devono allora intervenire sull'adozione integrata di strumenti normativi, modelli organizzativi e sistemi di segnalazione, elementi che costituiscono criteri di valutazione imprescindibili per investitori, istituzioni finanziarie e partner esteri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Zes Unica, il modello per il contributo aggiuntivo

Roberto Lenzi

Zes Unica, il contributo aggiuntivo spetta all'impresa a condizione che non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d'imposta previsto da Transizione 5.0. Inoltre, qualora l'impresa, dopo aver trasmesso la comunicazione integrativa Zes Unica 2025, abbia chiesto o abbia già fruito di ulteriori agevolazioni sugli stessi investimenti non può mantenere invariato l'importo del credito Zes originariamente indicato, ma deve procedere alla relativa rettifica. Il credito aggiuntivo riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere fruito entro il 31 dicembre 2026. Questo emerge dal provvedimento del 16 febbraio 2026 dell'agenzia delle Entrate che ha approvato il modello e definito le modalità operative per la fruizione del credito d'imposta aggiuntivo Zes Unica, introdotto dalla legge di bilancio 2026. A questo documento sono affiancate le istruzioni di compilazione del modello, che ne precisano l'ambito applicativo e i principali vincoli.

Il credito aggiuntivo spetta alle imprese che hanno validamente presentato, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, la Comunicazione integrativa relativa al credito Zes Unica 2025 e hanno ottenuto un contributo con una percentuale del 60,3811. L'agevolazione aggiuntiva è pari al 14,6189% dell'ammontare del credito richiesto con la Comunicazione integrativa e rappresenta un contributo ulteriore rispetto al credito Zes già determinato per il 2025. Il contributo totale ammonta ora al 75% del contributo ottenibile.

La presentazione della nuova Comunicazione per il credito aggiuntivo deve avvenire esclusivamente in via telematica, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce le precedenti, mentre l'eventuale annullamento comporta la decadenza dal solo credito aggiuntivo, senza incidere sulla Comunicazione integrativa già presentata per il credito Zes 2025.

Sul piano sostanziale, uno dei principali vincoli riguarda il rapporto con il credito d'imposta "Transizione 5.0" di cui all'articolo 38 del DL 19/2024. Il contributo aggiuntivo per gli investimenti nella Zes unica spetta a condizione che l'impresa non abbia ottenuto il riconoscimento del credito di imposta 5.0 con riferimento agli investimenti "oggetto della Comunicazione integrativa". Le istruzioni hanno specificato

questo punto in modo più netto rispetto al solo provvedimento, collegando espressamente la verifica al perimetro degli investimenti inclusi nella Comunicazione integrativa. Il provvedimento precisa che, qualora successivamente alla presentazione della Comunicazione integrativa l'impresa richieda o inizi a fruire di ulteriori aiuti di Stato, ovvero di altre agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato ma riferite ai medesimi investimenti già indicati nella comunicazione, è tenuta a dichiararli. In presenza di tali ulteriori benefici, il credito d'imposta Zes 2025 dovrà essere conseguentemente rideterminato in diminuzione, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina vigente. L'importo così ricalcolato dovrà essere indicato nel quadro A del modello.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2026 e il 31 dicembre 2026. L'utilizzo è subordinato al rilascio della ricevuta che comunica il riconoscimento del credito e, oltre determinate soglie, può essere soggetto alle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rentri, altro stop Il formulario digitale rinviato al 15 settembre

Paola Ficco

Rentri, resta il formulario cartaceo e stop alle sanzioni fino al 15 settembre 2026. Si avvicina a grandi passi la formalizzazione definitiva della proroga al 15 settembre 2026 per l'entrata in vigore del formulario digitale per il viaggio dei rifiuti (xFir, si veda Il Sole 24 Ore dell'11 febbraio). Tra i primi emendamenti approvati al dl milleproroghe (dl. 200/2025), si veda altro articolo a pagina 2, e le modifiche al suo articolo 13 arriva lo slittamento per l'avvio dei nuovi obblighi relativi al formulario. Il 15 settembre 2026 segna anche la proroga dell'entrata in vigore delle sanzioni per la trasmissione dei dati del formulario. Il testo deve essere votato in Aula il 19 febbraio e poi andare al Senato, dove si attende un rapido passaggio senza modifiche perché dovrà andare in gazzetta Ufficiale entro il 1° marzo, pena decadenza.

Sulle proroghe, il 16 febbraio le commissioni affari costituzionali e Bilancio della camera dei Deputati hanno approvato l'uso, dal 13 febbraio 2026 e fino al 15 settembre 2026, del formulario cartaceo in alternativa al digitale e il differimento dell'entrata in vigore delle sanzioni amministrative per la mancata o incompleta trasmissione dei dati del formulario.

In pratica, fino al prossimo 15 settembre, "il formulario dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo" in alternativa al digitale. Quindi, poiché il formulario può essere emesso dal produttore e, su sua richiesta, dal trasportatore, fino a metà settembre si profila un regime di "doppio binario". La proroga è salvalica poiché l'impianto generale del Rentri non rendeva affatto semplice capire gli obblighi al digitale o alla carta, al pari della gestione dell'xFir con l'App Rentri Fir digitale. Questi mesi serviranno alle imprese ma anche al Rentri per rendere l'xFir più accessibile.

L'emendamento approvato al decreto milleproroghe, con l'inserimento del comma 10-bis all'articolo 258, Dlgs 152/2006 incide anche sul regime sanzionatorio del formulario; infatti, il 15 settembre 2026 diventa anche la data a decorrere dalla quale entrano in vigore le sanzioni amministrative per l'omessa o incompleta trasmissione al Rentri dei dati richiesti con i tempi e i modi previsti. Le sanzioni sono previste dall'articolo 258, comma 10, Dlgs 152/2006 e non sono lievi: tra i 500 e i 2 mila euro per i rifiuti non pericolosi e tra i mille e i 3 mila euro per i pericolosi. È ragionevole ritenere che le proroghe in corso possano essere lette in combinato disposto con l'avviso di mancato funzionamento dell'xFir pubblicato sul sito del Rentri e dell'Albo nazionale gestori ambientali il 13 febbraio: la data di partenza del formulario digitale. Un "incidente di servizio".

L'avviso ha certificato la "mancanza di disponibilità dei servizi Rentri" dalle ore 9,00 di

quel giorno. Quindi, si sono applicate le modalità di emergenza previste dall'allegato 1 al Dd 319/2025 e dall'allegato 1 al Dd 25/2026.

Il 16 febbraio, sui medesimi siti, si è letto che l'“incidente” è stato parzialmente chiuso; quindi, il Rentri ha ripreso a funzionare dalle 00.00 del 18 febbraio (oggi per chi legge) ma solo per: iscrizione e versamento del contributo; vidimazione digitale di Fir e registri di carico e scarico; tenuta di tali registri e trasmissione al Rentri dei dati riferiti alle operazioni ivi annotate.

Per il formulario, invece, “sino a nuovo avviso”, si procede con la carta e le modalità di sicurezza di cui all'Allegato 1 al Dd 25/2026. Fino ad allora, l'avviso del 16 febbraio sottolinea che la gestione dell'xFir “è comunque da considerarsi un'opzione vigente ai fini di legge”. In altri termini, la mancata funzionalità del sistema per l'xFir non significa che vi sia un ritorno al formulario di carta che resta solo in caso di emergenza e per le categorie residuali dei soggetti non obbligati all'iscrizione al Rentri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il canale Civis aumenta la portata Sarà più facile allegare i file

Cristina Bartelli

Più semplice allegare i file da trasmettere all'agenzia delle Entrate, attraverso Civis, canale telematico di assistenza del fisco. L'agenzia potenzierà la capacità tecnica di invio dei file: i professionisti potranno così allegare documentazione dei propri clienti/contribuenti, senza timore di sovraccarico del sistema. Nel Piao 2026-2028, dell'agenzia delle Entrate è previsto, tra le novità, l'innalzamento del limite dimensionale dai 5 MB, attualmente previsti, ai 20 MB per i servizi Civis di invio della documentazione richiesta, ai fini del controllo formale, o a seguito di una comunicazione finalizzata alla promozione dell'adempimento spontaneo. Una novità non di poco conto, considerato che la capacità di contenere allegati pesanti, per la trasmissione dei documenti richiesti dal fisco, è un tema ricorrente nelle lamentele di chi assiste i contribuenti. Da un sondaggio condotto dai consulenti del lavoro, in esclusiva per Il Sole 24 ore, tra i i principali ostacoli evidenziati c'era proprio l'impossibilità nel Civis di allegare documenti, oltre la lentezza delle risposte tramite PEC e la difficoltà di ottenere un confronto diretto con i funzionari.

A questi problemi si è tentato di dare una risposta, da parte dei i consulenti del lavoro, già nel 2025 quando in Liguria, Veneto, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Marche, Campania, Molise e Calabria, è stata avviata, in via sperimentale, l'apertura di sportelli pomeridiani dedicati ai professionisti. L'iniziativa è diventata poi strutturale presentata al Forum dei consulenti del lavoro del 29 gennaio (si veda Il Sole 24 ore del 30 gennaio 2026). La maggior parte dei professionisti ha contatti con le Entrate almeno con cadenza mensile, (il 39% dei Consulenti che hanno risposto al sondaggio), per il 32% con frequenza settimanale e per il 27,7% raramente. Tra i servizi, invece, più utilizzati il Civis è al primo posto (95%), seguito da quelli per effettuare controlli e verifiche (52,7%) e dall'assistenza fiscale per liquidazioni e dichiarazioni (41,5%).

“Si vedono i primi risultati con i percorsi dedicati ai consulenti del Lavoro”, ha dichiarato Rosario De Luca, presidente del consiglio nazionale.

Concordi anche Roberto Di Iulio, coordinatore delle Marche e Pier Paolo Redaelli, coordinatore per l'Emilia-Romagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA HA AGGIORNATO LA LISTA NERA DEI PARADISI FISCALI

Paesi non cooperativi Ue
a quota 10

Scendono a dieci i paesi non cooperativi fiscalmente per l'Ue. Il consiglio dell'Unione europea (Ecofin) ha aggiunto due paesi

– le Isole Turks e Caicos e il Vietnam – alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Ma allo stesso tempo, il Consiglio ha rimosso dalla lista tre paesi – Figi, Samoa e Trinidad e Tobago – che rispettano tutte le norme internazionali concordate. Portando dunque a dieci le giurisdizioni non compliant con la governance in materia fiscale. A seguito dell'aggiornamento, la lista comprende 10 giurisdizioni:

Samoa americane, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Russia, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu, Vietnam. I paesi inseriti non rispettano le norme fiscali internazionali o non hanno rispettato gli impegni entro un termine specifico.

Le Isole Turks e Caicos sono state incluse a seguito delle preoccupazioni sollevate dall'Ocse sulle pratiche fiscali dannose. Il Vietnam è stato inserito dopo che il riesame ha rivelato il mancato rispetto sullo scambio di informazioni fiscali a richiesta. Le voci dell'allegato I relative a Samoa americane, Guam e Isole Vergini degli Stati Uniti sono state aggiornate al fine di tenere conto degli sforzi, ancora però insufficienti, messi in atto per garantire il rispetto di determinate norme di cooperazione fiscale.

Sanzioni disapplicate solo su istanza del contribuente

Laura Ambrosi

La disapplicazione delle sanzioni da parte del giudice di merito presuppone una specifica e tempestiva domanda da parte del contribuente che deve anche provare la sussistenza di elementi a dimostrazione dell'incertezza normativa.

Non si tratta pertanto di una questione rilevabile d'ufficio.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza 3466 depositata ieri.

La vicenda trae origine da una vendita promozionale effettuata da una società in base alla quale con l'acquisto di almeno tre prodotti quello meno caro era in omaggio.

L'agenzia, con la notifica di avviso di accertamento, ha contestato che si trattasse di operazione a premi per la quale la relativa Iva in acquisto non era detraibile. Il provvedimento è stato impugnato eccependo, in sintesi, che non ci fosse alcun dato certo che si trattasse di un'operazione a premi e non di meri sconti, nemmeno in ambito squisitamente amministrativo o commerciale.

Entrambi i giudici di merito hanno confermato le ragioni erariali. La decisione è stata impugnata in Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, anche che il giudice pur ravvisando nella motivazione, delle condizioni di incertezza normativa sulla qualificazione giuridica dell'operazione (se di sconto o a premi), non ha annullato o rideterminato le relative sanzioni.

La Suprema Corte, dopo aver ripercorso la norma in materia di sconti ed operazioni a premi, ha concluso che nella specie si trattava di "premio" nel presupposto che con la promozione, in concreto è stato "ceduto" un bene ulteriore (anche se gratuitamente) e non uno sconto sui beni acquistati.

Riguardo poi alla disapplicazione delle sanzioni, la decisione, riformando un orientamento pregresso anche recente, ha ritenuto che affinché il giudice operi tale valutazione per l'obiettivo incertezza normativa, è necessaria una specifica domanda del contribuente. Si tratta di un potere del giudice conferito da più norme (articolo 8 dlgs 546/92, articolo 6 co. 2 dlgs 472/97, articolo 10 co. 3 legge 212/2000) che può essere attivato solo se esiste una tempestiva domanda da parte dell'interessato, non essendo rilevabile d'ufficio. L'incertezza, infatti, sussiste quando la disciplina normativa si articola in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. L'onere di allegare la ricorrenza di tali elementi di confusione grava sul contribuente, e va escluso che il giudice di merito debba decidere d'ufficio l'eventuale esimente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bancarotta documentale, il commercialista mai l'unico responsabile

G. Ne.

Il commercialista che ha alterato la contabilità societaria nell'inconsapevolezza degli amministratori non può comunque rispondere a titolo esclusivo di bancarotta. L'articolo 48 del Codice penale, che sanziona che chi ha provocato con l'inganno l'altrui errore non può essere esteso sino ad aggirare il fatto che per alcuni reati, quelli «propri», gli autori sono predeterminati dalla legge.

Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 6314 della Quinta sezione penale depositata ieri. Accolto quindi sul punto il ricorso presentato dalla difesa di una professionista che aveva sottolineato l'impossibilità che la stessa rispondesse di un reato proprio, come quelli di bancarotta semplice e documentale, in assenza della dichiarazione di responsabilità degli imprenditori.

La Cassazione ricorda innanzitutto che i reati di bancarotta sono reati per la cui esistenza è necessario che chi agisce sia titolare di una determinata qualifica soggettiva, «laddove la medesima condotta materiale, realizzata da parte di un soggetto privo di tale qualifica, sarebbe penalmente irrilevante o configurerebbe un'altra fattispecie criminosa».

Il soggetto privo della qualifica può concorrere, per il suo contributo materiale o morale, nel reato realizzato da chi della qualifica è in possesso, «ma non può rispondere da solo quale "concorrente" di altro e più grave reato "proprio", rispetto al quale difetterebbe evidentemente uno degli elementi costitutivi richiesti dalla fattispecie legale, rappresentato proprio dalla qualifica soggettiva».

La pubblica accusa aveva invece sostenuto che la professionista dovesse rispondere di entrambi i reati come «autore mediato», sulla base dell'articolo 48 del Codice penale, per aver tratto in inganno gli amministratori della società ed averli pertanto indotti alla realizzazione delle condotte criminose.

Si tratta di un'ipotesi che la Cassazione respinge perché in contrasto con il principio di legalità, trovandola tuttavia «suggestiva», perché comporterebbe una dilatazione eccessiva della sfera di applicazione dell'articolo 48 e tutta una serie di criticità sotto il profilo della tipicità della condotta punibile.

La Cassazione sottolinea come sia vero che in giurisprudenza, l'orientamento largamente prevalente è quello di ritenere applicabile l'articolo 48 anche ai reati propri, con conseguente possibilità che, del reato materialmente commesso dal soggetto munito della qualifica richiesta ma tratto incolpevolmente in errore, possa rispondere solo la persona estranea. E sul punto la Corte esemplifica con una serie di precedenti che interessano reati come il peculato, la rivelazione di segreto d'ufficio, il falso in atto pubblico.

Casi tutti caratterizzati però da una cooperazione materiale tra soggetto ingannato e soggetto estraneo, nei quali il primo era strumento per la realizzazione del reato proprio. Qui, invece, la commercialista aveva avuto come obiettivo quello di impedire agli amministratori di accorgersi dell'appropriazione del denaro della società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino a nove mesi in più per la pensione via esodo

Matteo Prioschi

Inps ha aggiornato i requisiti pensionistici futuri utilizzati dalle aziende per i piani di accompagnamento alla pensione dei dipendenti tramite isopensione e assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali. L'adeguamento tiene conto dell'incremento della speranza di vita che determina un aumento di 3 mesi dei requisiti nel biennio 2027-28 e delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2026 in base al quale tale aumento sarà suddiviso in +1 mese nel 2027 e altri +2 mesi nel 2028.

L'aggiornamento tiene inoltre conto delle più recenti proiezioni di medio-lungo periodo contenute nell'aggiornamento del Rapporto numero 26 sulle tendenze del sistema pensionistico elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato e pubblicato lo scorso 20 gennaio. In base a tali tabelle, nel 2029-30 ci sarà un ulteriore incremento di tre mesi, altri due nel 2031-32 e uno nel 2033-34. Tuttavia, precisa l'istituto di previdenza nel messaggio 558/2026, i valori da applicare nel 2029 (e successivamente) diventeranno definitivi solo a seguito della pubblicazione del relativo decreto interministeriale che li ufficializzerà.

L'aggiornamento dei requisiti è importante per i datori di lavoro che si apprestano a iniziare le procedure di certificazione dei dipendenti candidati a esodo con isopensione perché, nel rispetto della circolare Inps 142/2021, l'istituto utilizzerà nel 2026 i requisiti previsionali contenuti nelle tabelle diffuse a gennaio scorso. Per i lavoratori che hanno cessato il rapporto a fine 2025, le sedi Inps liquideranno il trattamento stimando la nuova decorrenza della pensione con i requisiti previsionali aggiornati, riferiti alle tabelle pubblicate a inizio di quest'anno. Nel caso dei fondi bilaterali, invece, non essendo prevista una procedura preventiva di certificazione, le sedi Inps di competenza per residenza dei lavoratori indirizzati a esodo daranno seguito alla domanda inviata dai datori di lavoro di assegno straordinario direttamente con i requisiti previsionali contenute nelle tabelle aggiornate, spesso peggiorative rispetto a quelle utilizzate dai datori di lavoro al momento della stima dell'esodo, con conseguente aumento degli oneri a carico delle aziende. Il messaggio 558/2026 precisa che «nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti per l'accesso alle prestazioni di esodo, anche con riferimento al periodo di permanenza massima previsto, si deve comunicare al datore di lavoro esodante e al lavoratore interessato la reiezione della relativa domanda».

Invece, per i piani di esodo in essere, i requisiti saranno aggiornati periodicamente sulla base delle tabelle annualmente riviste, fino al consolidamento tramite decreto interministeriale della speranza di vita. A questo riguardo, nelle scorse settimane la Cgil ha lanciato l'allarme sul pericolo di creare nuovi esodati, cioè ex dipendenti che hanno avuto accesso a piani di accompagnamento a pensione i quali, per via dell'aumento dei requisiti, avrebbero durata più breve di quella necessaria, lasciando i lavoratori senza

reddito per qualche mese (ulteriore rispetto alla durata massima prevista di cinque anni per i fondi bilaterali e di 7 anni della isopensione). Allarme a cui il ministro del Lavoro ha risposto, in un question time al Senato, precisando che le persone potenzialmente interessati dal problema sono poco meno di 5mila e che, tramite confronto con le parti sociali, si individuerà una soluzione per prolungare l'accompagnamento a pensione fino al raggiungimento dei nuovi requisiti. In effetti è opportuno trovare un meccanismo di estensione automatica della durata degli esodi (non solo per questa volta) a fronte dell'incremento dei requisiti di pensionamento, consentendo di superare, se necessario, le durate massime ora stabilite dalle norme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA